

- 3) Se la Terza direttiva sull'energia elettrica debba essere interpretata nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che istituisce una misura speciale consistente in un prelievo obbligatorio a carico dei soggetti regolamentati, inclusi i titolari di un'autorizzazione alla fornitura di energia elettrica accordata da un Ufficio, fissato in funzione del loro risultato economico, compresi i risultati realizzati esercitando attività all'estero, non risponde ai requisiti di trasparenza, di non discriminazione e di parità di accesso ai consumatori ai sensi dell'articolo 3 di detta direttiva, dal momento che — trattandosi di un soggetto regolamentato — colpisce anche i redditi realizzati (a titolo della fornitura di energia elettrica o ad altro titolo) all'estero, mentre — trattandosi del titolare di un'autorizzazione alla fornitura di energia elettrica sul fondamento di un'autorizzazione «passaporto» alla fornitura di energia elettrica accordata nel proprio Stato di origine — colpisce unicamente i redditi realizzati nella Repubblica slovacca.

⁽¹⁾ GU 2009, L 211, pag. 55.

Ricorso proposto l'8 giugno 2018 — Commissione europea / Regno del Belgio

(Causa C-384/18)

(2018/C 285/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe, L. Malferrari, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

- accertare che il Regno del Belgio non ha adempiuto i propri obblighi ex articolo 25 della direttiva 2006/123/CE ⁽¹⁾ e ex articolo 49 TFUE;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Regno del Belgio non ha adempiuto i propri obblighi ex articolo 25 della direttiva 2006/123/CE e ex articolo 49 TFUE, (i) nel vietare l'esercizio congiunto delle attività di contabile, da un lato, e delle attività di intermediario, agente assicurativo, agente immobiliare o di qualsivoglia attività bancaria o di intermediazione finanziaria, dall'altro lato, e (ii) nel consentire alle Chambres de l'Institut professionnel des comptables et Fiscalistes agréés (Camere dell'istituto professionale dei commercialisti ed esperti contabili, IPCF) di vietare l'esercizio congiunto delle attività di contabile, da un lato, e di qualsiasi attività agricola artigianale e commerciale, dall'altro lato.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36).

Ricorso presentato il 29 giugno 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-434/18)

(2018/C 285/49)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia, G. Gattinara, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana